**PROGRAMMA NAZIONALE INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027**

**CCI 2021IT05FFPR003**

**Organismo Intermedio Ministero della Giustizia**

**Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della Giustizia**

**Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione**

**Piano di utilizzo dei finanziamenti "Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali"**

# PROCEDURE DELL'ORGANISMO INTERMEDIO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

# La Privacy nell'attuazione del Piano di Utilizzo dei Finanziamenti del Ministero della Giustizia nell'ambito del Programma Nazionale inclusione lotta alla povertà 2021-2027

**CUP: J94C25000450006**

**Codice Locale: PRG-AMADE_FESR-1329-PRAP-PUGLIA BASILICATA-AMADE FESR-PUGLIA**

VERONICO
MADDALENA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
20.10.2026 10:54:29
GMT+01:00

***La Privacy nell'attuazione del Piano di Utilizzo dei Finanziamenti del Ministero della Giustizia nell'ambito del Programma Nazionale inclusione lotta alla povertà 2021-2027***

Nell'ambito del trattamento dei dati nascente dalle diverse fasi di attuazione delle Azioni di cui al presente Manuale delle Procedure afferente al Programma Nazionale Inclusione Lotta alla Povertà 2021-2027 (PNI 21-27), tutti i principali soggetti coinvolti (Autorità di Gestione, Organismi Intermedi, Beneficiari, soggetti terzi operanti per conto dei primi) sono tenuti al rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"(Codice *Privacy*), nonché da ogni altra raccomandazione, linea guida, provvedimento generale emanato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) e dall'*European Data Protection Board* (EDPB).

Tutte le operazioni di trattamento di dati personali dovranno avvenire nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR; i dati personali dovranno essere trattati esclusivamente nei limiti delle finalità di cui al PN Inclusione 21-27 e conservati esclusivamente per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo, salvo previsione di ulteriori tempistiche di conservazioni stabilite dalla normativa di riferimento.

Le Parti del presente Piano devono assicurare il rispetto e attuazione del principio di minimizzazione, garantendo che nelle fasi di trattamento di dati personali saranno trattati esclusivamente i dati adeguati, pertinenti, limitati e necessari al raggiungimento delle finalità del PN Inclusione 21-27.

I soggetti a qualunque titolo coinvolti nello svolgimento delle attività di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi e delle fasi del Piano si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR sia in fase di raccolta che di ricezione e in generale di utilizzo e trasmissione degli stessi, nonché per tutte le modalità di trattamento in formato cartaceo e digitale, quest'ultima anche per il tramite dei sistemi "MULTIFONDO" e "SIFEAD FSE+".

Tale garanzia di un livello di sicurezza adeguato al rischio trattamentale si estende, altresì, a livello informatico tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Nell'ambito del PN Inclusione 21-27 le soggettività *privacy* possono delinearsi come di seguito rappresentate, in riferimento alle attività in cui il Ministero di Giustizia esercita le proprie competenze di Organismo Intermedio (OI):

- **Autorità di Gestione (AdG)**, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il tramite della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale à Titolare del trattamento *ex* art. 24 GDPR;
- **Organismo Intermedio (OI)**, Ministero della Giustizia per il tramite della Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione à Responsabile del trattamento *ex* art. 28 GDPR della AdG;
- **Consulenti** che intervengono per l'Assistenza Tecnica per l'attuazione degli interventi à Responsabili del trattamento *ex* art. 28 GDPR dell'OI e, contestualmente Sub-Responsabili nei confronti AdG;

- **Beneficiari**, Regioni, Province Autonome, Centri di Giustizia Minorile (CGM) à Titolari Autonomi;
- **Soggetti Attuatori**, da definire a seconda delle linee di attività (a titolo esemplificativo, provveditorati, istituti penitenziari, comunità di accoglienza, tutor ecc.) à Titolari Autonomi.

I dati personali oggetto dell'accordo quadro sono trattati per la realizzazione delle funzioni di Coordinamento, Programmazione, Attuazione, Monitoraggio, Comunicazione, *Reporting*, Gestione Contabile, Valutazione e Controllo conferite in delega dall'AdG per l'esecuzione del Piano di utilizzo dei finanziamenti del PN Inclusione 21-27.

La base giuridica che legittima il trattamento si rinviene nel Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo *Plus* (FSE+), nel Regolamento (UE) 2021/1058 che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel Regolamento (UE) 2021/1060 relativo alle disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *Plus*, al Fondo di coesione, nella Decisione CE C(2022) 9029 del 01/12/2022 con cui è stato approvato il PN Inclusione 2021-2027, nel D.M. del 25 gennaio 2022, nel D.D. n. 21 del 31 gennaio 2023 (cfr. articolo 6, comma 1, lettera c) del GDPR (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento); articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e articolo 2-*ter* del Codice *privacy* (il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento).

Le categorie di dati personali trattati nell'ambito del PN Inclusione 21-27 si riferiscono a:

- dati personali "comuni", quali a titolo esemplificativo dati anagrafici, dati economici, contabili e bancari rispetto ai profili di fatturazione;
- dati personali giudiziari relativi a "condanne penali e reati", a titolo esemplificativo nei casi di verifica dei beneficiari oppure nell'ambito delle procedure antifrode;
- non è previsto il trattamento di categorie particolari ex art. 9 GDPR, quali ad esempio dati relativi all'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Ad ogni modo, in caso di ricezione delle suddette informazioni, le persone autorizzate che operano per conto dell'OI dovranno attenersi alla massima riservatezza e conservare tali dati nel rigoroso rispetto delle regole organizzative interne del Ministero.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che operano sotto la propria autorità ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2-*quaterdecies* Codice *Privacy* ss.mm.ii. e che, a vario titolo, parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente Piano saranno debitamente istruite e soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, ovvero da soggetti pubblici e organi di controllo per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali quali Commissione Europea per la sorveglianza e la valutazione del sostegno o per finalità di audit e ispettive, contabili/amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, Unità di *audit*, ANAC, GdF,

OLAF, Corte dei Conti europea, Procura europea, ecc.).
Le attività trattamentali ai fini del raggiungimento dello scopo del presente accordo, in ragione dell'elemento qualitativo e quantitativo dei dati personali saranno sottoposte, laddove previsto e necessario, ad una o più valutazioni di impatto (VIP/DPIA) effettuate rispettivamente dalle diverse titolarità del trattamento, le quali andranno a coprire l'analisi del rischio per l'intero ciclo di vita del dato personale. Ne discende che tutti i partecipanti al PN Inclusione 21-27, inclusi gli eventuali nominati quali Responsabili del trattamento *ex* art. 28 GDPR, dovranno compartecipare e coordinarsi ai fini delle valutazioni del rischio di cui sopra per gli ambiti di propria competenza.
Inoltre, le Parti collaborano favorendo assistenza reciproca nel riscontro delle richieste degli interessati e dell'Autorità Garante, per le parti di rispettiva competenza, nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.
Le Parti, quali Titolari del Trattamento e Responsabili del Trattamento, dovranno cooperare e svolgere tempestive informazioni (entro le 48 h) nei casi in cui dovesse realizzarsi un eventuale e/o potenziale *data breach*, tale cooperazione dovrà permanere anche ai fini delle notificazioni al Garante per la Protezione dei Dati Personali *ex* art. 33 GDPR ed eventuali comunicazioni agli interessati *ex* art. 34 GDPR.
Le Parti, in riferimento alle attività del PN Inclusione 21-27, si impegnano alla corretta tenuta e aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.
Ogni profilo inerente alla protezione dei dati personali sarà approfondito e disciplinato nel dettaglio con specifici atti, articolati, accordi, istruzioni e *policy ad hoc* in coordinamento con l'avanzamento delle fasi del PN Inclusione 21-27 e nel rispetto degli aggiornamenti operati sul Manuale delle Procedure.